

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. n. **38007/P-/** Cl.: **COM.4.8**

All'Associazione Intercomunale

riferimento: **prot. 26299 dd. 15/09/2011**

allegato

Trieste, **5 ottobre 2011**

Oggetto: LR 29/2005, artt. 74 e ss. – Attività di somministrazione esercitata congiuntamente all'attività principale di sala giochi: disciplina degli orari

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se con riferimento all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitata congiuntamente a quella principale di sala giochi, senza vincoli di orario, possa derogarsi alla disciplina di cui all'articolo 74, commi 2 e 4, della legge regionale n. 29/2005.

Si rappresenta innanzi tutto che se l'articolo 74 della legge regionale n. 29/2005 contiene, definiamola così, una disciplina – quadro degli orari dei pubblici esercizi, tuttavia è possibile derogare alla stessa in virtù del successivo articolo 76, comma 1, il quale testualmente dispone che *<<per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l'esigenza, i Comuni fissano liberamente la fascia oraria di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 74>>*.

Il quadro testé delineato rappresenta l'esplicitazione legislativa regionale di quanto contenuto nell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, dove è stabilito che il Sindaco *<<coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici (...)>>*: come puntualizzato nella giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, sez. II, sentenza n. 5619/2010; TAR Veneto, VE, sez. III, sentenza n. 32/2011), il richiamato comma 7 impone un vincolo di conformità dell'ordinanza del Sindaco agli indirizzi del Consiglio comunale solo ove questi ultimi siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale.

Alla luce della facoltà attribuita dalla normativa evidenziata, il Comune, in piena ed autonoma discrezionalità, può autodeterminarsi come meglio crede nella materia degli orari dei pubblici esercizi, sulla base di quella che risulta essere la propria realtà locale.

Cordiali saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Terzo UNTERWEGER - VIANI -

Responsabili dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*
tel. 040 3775221; e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it